

Sentenza n. 112/2020 pubbl. il 18/02/2020  
RG n. 1749/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA**  
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha  
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1749/2017 R.G.  
avente ad OGGETTO: contratto di finanziamento

promossa da

attore

Rappresentato e difeso dagli avv.ti

e Alessandro Pontremoli

Contro

convenuta

Rappresentata e difesa dagli avv.ti

**Conclusioni:**

Per parte attrice:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa,

- accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento *inter partes* per **difetto di valida forma scritta ad substantiam** e/o **indeterminatezza** delle pattuizioni relative ai tassi di interesse;

per l'effetto, dichiarare la non dovuto alcun interesse, onere o spesa, condannando la convenuta, in persona del legale rapp.te, alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi per complessivi euro 10.150,81 alla data del 30.4.2017 o somma diversa che sarà accertata, oltre INTERESSI LEGALI e rivalutazione, disponendo altresì il ricalcolo di piano di ammortamento per le rate a scadere;

in via alternativa:

Firmato Da: GHERARDI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 41170d4b78ec4601e6501d41bb4e7d1



Sentenza n. 112/2020 pubbl. il 18/02/2020  
RG n. 1749/2017

- accertare e dichiarare la nullità del contratto *inter partes* in relazione alla pattuizione di interessi superiori alla soglia di cui alla legge n. 108/96 e, per l'effetto, ai sensi del disposto di cui all'art. 1815 c.c., dichiarare la non dovuto alcun interesse, onere o spesa, condannando la convenuta, in persona del legale rapp.te, alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi per complessivi euro 10.150,81 alla data del 30.4.2017 o somma diversa che sarà accertata, oltre INTERESSI LEGALI e rivalutazione, disponendo altresì il ricalcolo di piano di ammortamento per le rate a scadere.

in subordine:

- accertare e dichiarare la **vessatorietà** delle clausole contrattuali in quanto illeggibili e, comunque, delle clausole che prevedono interessi, oneri e/o spese eccessivamente onerose o che determinando un significativo squilibrio di prestazioni tra le parti e, per l'effetto, dichiararle nulle e/o inefficaci;

in ogni caso:

- condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te, al **risarcimento dei danni** patiti e patienti in ragione dei fatti - reato sopra descritti, mediante il pagamento della somma di euro 5.000,00 o somma che sarà ritenuta di giustizia;

- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, **da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario**".

Per parte convenuta :

"Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, così provvedere:

1. *in via principale*:

- rigettare le domande proposte dal signor \_\_\_\_\_ in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

2. *in ogni caso*:

- condannare il signor \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.".

#### FATTO E DIRITTO

L'attore, quale consumatore, conveniva in giudizio la \_\_\_\_\_ per sentir accertare la nullità del contratto di finanziamento concluso con la medesima per mancanza della forma scritta, ovvero

Firmato Da: GHERARDI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPE C.S.P.A. - NG CA.3 Serial#: 41170d0bb78ec4601e6501d41bb4a7d1



Sentenza n. 112/2020 pubbl. il 18/02/2020  
RG n. 1749/2017

per indeterminatezza e/o usurarietà delle pattuizioni relative ai tassi di interesse e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi/oneri per complessivi euro 10.150,81 oltre al risarcimento dei danni da fatto-reato, interessi legali e rivalutazione; l'attore chiedeva, in subordine, di accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità delle clausole contrattuali che prevedono interessi, oneri e/o spese eccessivamente onerose per la parte finanziata in quanto determinanti un significativo squilibrio di prestazioni tra le parti.

La banca si costituiva chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.

La causa era istruita mediante CTU contabile.

Preliminarmente occorre rilevare che il contratto risulta sottoscritto ( doc. 2 parte convenuta ) ed in ogni caso, a seguito del noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risulta del tutto superata l'isolata pronuncia della Corte di Cassazione inizialmente invocata da parte attrice, sulla nullità del cd. contratto monofirma.

Sulla qualifica del contratto di finanziamento quale „Credito personale“ o „Credito finalizzato“ si deve osservare che, come correttamente rilevato da parte attrice, le Istruzioni della Banca d'Italia definiscono *“Credito personale” i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr punto B3) che siano “destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari; siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento. Il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporre per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità”, mentre definiscono (vedasi Cat. 4) “Credito finalizzato” quelli “destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 75.000 euro”.*

Caratteristica costante dei prestiti finalizzati risiede nel fatto che la somma oggetto del finanziamento sia erogata direttamente al terzo fornitore del bene o del servizio, specificamente individuati nel contratto.

Nel caso oggetto del presente giudizio viceversa, la somma è stata erogata direttamente sul conto del sig. Guastini e non è stata indicata alcuna correlazione tra l'erogazione del finanziamento ed uno specifico acquisto di beni e/o servizi, infatti come correttamente osservato da parte attrice *„nel contratto in atti (doc. 1), predisposto dalla finanziaria su moduli prestampati leggesi: “BENE/SERVIZIO/VEICOLO FINANZIATO”, tale dicitura è evidentemente del tutto generica e non individua in alcun modo la destinazione del prestito concesso.*

Alla luce di quanto esposto si ritiene che il finanziamento oggetto del presente giudizio rientri nella categoria del cd „Credito personale“.

In relazione all'inclusione tra i costi collegati all'erogazione del credito, delle due polizze assicurative sottoscritte dal contestualmente al contratto di finanziamento e conteggiate dal CTU nel calcolo



Sentenza n. 112/2020 pubbl. il 18/02/2020  
RG n. 1749/2017

del TAEG, su espressa indicazione di questo giudicante al fine di verificare se fosse stato superato il cd tasso soglia al momento della stipula del contratto, si deve osservare quanto segue:

Entrambe sono state sottoscritte contestualmente al contratto di finanziamento.

La polizza „Creditor Protector Insurance“ è volta a garantire il mancato pagamento delle rate del finanziamento cui accede e che espressamente richiama ( doc.3 fascicolo convenuta ).

La polizza „All in One“ reca il numero del contratto di finanziamento cui si riferisce e la data della sua concessione ( doc. 4 fascicolo convenuta ).

Appaiono quindi sussistenti per entrambe le polizze il collegamento sia temporale che negoziale con il contratto di finanziamento.

Stante quanto sopra si ritiene che l'onere della prova circa la non obbligatorietà delle stipulate assicurazioni, gravasse sulla parte mutuante e non su quella mutuataria.

Tale prova non si ritiene raggiunta per il semplice fatto che le polizze assicurative prevedano il diritto di recesso a favore del consumatore o che siano state eventualmente inviate comunicazioni periodiche che ne indichino la scelta opzionale ( di tali comunicazioni peraltro non è stata provata la ricezione da parte del sig. ).

Si ritiene che la Finanziaria avrebbe a tale scopo potuto/dovuto depositare la prova che il finanziamento sarebbe stato concesso per quell'importo, a parità di "merito creditizio" e per quella durata, anche senza le stipulate Polizze, ad esempio mediante la produzione di contratti aventi stesse caratteristiche, conclusi nel periodo di riferimento e privi di copertura assicurativa. Poichè detto onere probatorio non è stato assolto, si deve confermare la correttezza dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG che è risultato, al momento della pattuizione, superiore al tasso soglia previsto ( 16,095 % ).

Tale superamento determina la sussistenza della fattispecie di usura genetica a fronte della quale l'inserimento nel contratto di finanziamento della cd „clausola di salvaguardia“ non vale ad escluderne l'esistenza, potendo semmai valere in quei casi in cui, pur non essendovi pattuizione di interessi oltre soglia, gli stessi divengano usurari nel corso di svolgimento del rapporto a seguito di modifiche dei tassi nel frattempo intervenute al fine di riportarli entro il limite di legge.

Trattandosi di usura pattizia, in applicazione dell'art. 1815 cc e 644 cp ne consegue la gratuità del mutuo, pertanto appare corretto procedere con il ricalcolo di quanto dovuto dal sig. solo per capitale, imposte e tasse, poichè tutti gli ulteriori costi pattuiti e pretesi hanno concorso a determinare l'illegittimo superamento del tasso soglia e devono essere espunti come indicato dal CTU nelle proprie conclusioni:

Firmato Da: GHERARDI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 41170dfbb78ec4601e6501d41bb4a7d1





Sentenza n. 112/2020 pubbl. il 18/02/2020  
RG n. 1749/2017

*„In ipotesi di “Credito Personale” il TEG, come espressione del TAEG, si è dimostrato superiore al tasso soglia già in sede di pattuizione oltretché difforme dal TAEG indicato in contratto. Verificata l’usura ab origine, il CTU ha ricalcolato il piano di ammortamento escludendo completamente gli interessi e le spese considerate illegittime; le somme complessivamente da recuperare, sono state quantificate in € 9.946,71 per interessi, ed in € 1.705,77 per spese illegittime, per un totale da recuperare pari ad € 11.652,48”.*

Alla luce di quanto esposto deve essere condannata al pagamento della somma di € 11.652,40 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo.

Stante la pluralità di orientamenti giurisprudenziali e l’avvicinarsi degli stessi non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art 96 cpc.

Neppure si ritiene accoglibile la domanda di risarcimento del danno da fatto-reato in mancanza di elementi sui quali basare un’eventuale quantificazione.

Le spese, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, con spese di CTU definitivamente poste a carico di parte convenuta opposta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accerta come dovuta la somma di € 11.652,40 da parte di \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_  
condanna \_\_\_\_\_ al pagamento a favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 11.652,40 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;  
condanna \_\_\_\_\_ al pagamento a favore di \_\_\_\_\_ delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4835,00 per onorario, oltre accessori di legge, € 237,00 per spese, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario. Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

La Spezia, 18/2/2020

Il Giudice  
Adriana Gherardi

Firmato Da: GHERARDI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA.3 Serial#: 41170dfbb78ec4601e6501d41bb4a7d1

